ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/674/CEE IN MATERIA DI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 20

Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente e' superiore al valore contabile:

a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;

b) di plusvalore per la parte residua. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa ne' e' compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilita'. Il predetto plusvalore dovra' essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti e' inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attivita' superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attivita', nei casi previsti dall'IVASS con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonche' specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.

Versione in vigore dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Titolo	II — Bilancio di esercizio
Capo	II — Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-173-1997/art-20-trasferimenti-di-attivi-alla-voce-investimenti-a-beneficio-degli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it